

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 7 agosto 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE 11/2025 (composta di n. 21 pagine)		
1	Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del <i>fringe benefit</i> - Chiarimenti	2
2	Mancata stipulazione della polizza catastofale da parte delle imprese - Preclusione alla fruizione di agevolazioni	3
3	Comunicazioni di anomalie ai fini ISA per il triennio 2021-2023	4
4	Omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2024 o mancata compilazione dei quadri VE e VJ - Avvisi di anomalia	5
5	Indennità convertite in <i>welfare</i> - Regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile - Inapplicabilità	6
6	Distinzione tra crediti d'imposta "inesistenti" e crediti d'imposta "non spettanti" - Chiarimenti	6
7	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	8
8	Rinunce dei soci persone fisiche a crediti relativi a dividendi - Chiarimenti	8
9	Sistema di controllo del rischio fiscale - Regime opzionale - Provvedimento attuativo	9
10	Abitazione principale ai fini dell'ICI - Requisito della dimora abituale per i familiari del possessore - Incostituzionalità	11
11	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2025	12
AGOSTO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		14

1	AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT - CHIARIMENTI
	<p>Con la circ. 3.7.2025 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla nuova disciplina per la determinazione del <i>fringe benefit</i> relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024 e dall'art. 6 co. 2-bis del DL 19/2025 (che ha introdotto il co. 48-bis nel suddetto art. 1 della L. 207/2024).</p> <p>Tali indicazioni sono state ribadite con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2025 n. 192.</p>
1.1	NUOVA DISCIPLINA <p>L'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.</p> <p>Tale percentuale è ridotta al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;• 20% per i veicoli elettrici ibridi <i>plug in</i>. <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina, basata sulla tipologia di alimentazione dell'auto, si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono immatricolati a decorrere dall'1.1.2025;• sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025;• sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dall'1.1.2025.
1.2	DISCIPLINA TRANSITORIA <p>È prevista una disciplina transitoria in base alla quale resta ferma la modalità di determinazione del <i>fringe benefit</i> vigente al 31.12.2024 con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 30.6.2025 (art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime previgente, in base alla disciplina transitoria, si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall'1.7.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza di tali contratti;• ove il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall'1.1.2025 al 30.6.2025, fermo restando che nel periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 30.6.2025 devono sussistere anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto. Se i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna del veicolo sono tutti soddisfatti nel 2025, è possibile applicare la nuova disciplina ove più favorevole.
1.3	CRITERIO DEL VALORE NORMALE

	<p>Nei casi in cui non trovi applicazione né la nuova né la previgente disciplina, il <i>fringe benefit</i> è determinato con il criterio del valore normale, al netto dell'utilizzo aziendale.</p> <p>Ad esempio, il criterio di tassazione del <i>fringe benefit</i> basato sul "valore normale" trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31.12.2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.</p>
1.4	<p>PROROGA DEL CONTRATTO</p> <p>In merito all'ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla scadenza della proroga, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.</p>
1.5	<p>RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO</p> <p>In caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.</p>
2	<p>MANCATA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA CATASTROFALE DA PARTE DELLE IMPRESE - PRECLUSIONE ALLA FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> ha pubblicato in data 25.7.2025 sul proprio sito istituzionale (www.mimit.gov.it) il DM 18.6.2025, che adegua la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero alla normativa sull'obbligo per le imprese di dotarsi di polizze catastrofali.</p> <p>Le imprese tenute all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge non potranno quindi accedere alle misure individuate nel DM.</p>
2.1	<p>SISTEMA DELLE SANZIONI</p> <p>Se un'impresa tenuta a dotarsi di polizza catastrofale ai sensi dell'art. 1 co. 101 ss. della L. 213/2023 non adempie, dell'inadempimento "<i>si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali</i>" (art. 1 co. 102 della L. 213/2023).</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, in una FAQ del 14.4.2025, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo, pertanto è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure, "<i>coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39</i>".</p> <p>Il DM 18.6.2025 attua quindi la previsione di cui all'art. 1 co. 102 della L. 213/2023, in relazione alle agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>.</p>
2.2	<p>ELENCO DELLE MISURE NON FRUIBILI</p> <p>Le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Contratti di sviluppo" (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014); • "Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89" (DM 24.3.2022);

	<ul style="list-style-type: none">• “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);• “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (<i>Smart & Start</i>)” (DM 24.9.2014);• “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11.6.2020);• “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29.10.2020);• “Mini contratti di sviluppo” (DM 12.8.2024);• “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3.7.2015);• “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);• “Finanziamento di <i>start-up</i>” (DM 11.3.2022);• “Supporto a <i>start-up</i> e <i>venture capital</i> attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022). <p>Si tratta delle sole misure di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso in caso di mancata stipulazione della polizza catastofale si devono attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.</p>
2.3	OPERATIVITÀ DELL’ESCLUSIONE DAGLI INCENTIVI Le disposizioni contenute nel DM 18.6.2025 si applicano alle domande di agevolazioni presentate successivamente alle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi all’obbligo di stipulazione della polizza catastofale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 25.7.2025). Si ricorda che, in base al citato DL 39/2025, conv. L. 78/2025, i termini per adeguarsi all’obbligo assicurativo sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none">• 31.3.2025 per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30.6.2025;• 1.10.2025 per le medie imprese;• 31.12.2025 per le piccole e micro imprese. <p>Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025 (art. 19 co. 1-<i>quater</i> del DL 202/2024, conv. L. 15/2025).</p>
3	COMUNICAZIONI DI ANOMALIE AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2021-2023
	Il provv. Agenzia delle Entrate 24.7.2025 n. 305720 ha approvato diverse tipologie di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2021-2023.
3.1	TIPOLOGIE DI ANOMALIA In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 24 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.

3.2	INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
3.3	CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate "Software di compilazione anomalie 2025".
3.4	REGOLARIZZAZIONE Ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per la riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
4	OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2024 O MANCATA COMPILAZIONE DEI QUADRI VE E VJ - AVVISI DI ANOMALIA Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.7.2025 n. 280268, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano: <ul style="list-style-type: none">• la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2024 (modello IVA 2025);• oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE, o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro;• oppure la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VJ, in relazione agli obblighi dichiarativi da parte del cessionario/committente connessi al regime di inversione contabile (<i>reverse charge</i>). A tali scopi, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.
4.1	CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">• codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;• numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;• data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2024;• data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;• modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;• modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle relative sanzioni mediante il ravvedimento operoso.

4.2	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono: <ul style="list-style-type: none">• trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;• consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
4.3	RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE A fronte della comunicazione, il contribuente potrà: <ul style="list-style-type: none">• richiedere informazioni oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata;• regolarizzare gli errori o le omissioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2024, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, come modificato dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse dall'1.9.2024).
5	INDENNITÀ CONVERTITE IN WELFARE - REGIME DI ESCLUSIONE DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - INAPPLICABILITÀ Con la risposta a interpello 30.7.2025 n. 195, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale da applicare alle indennità soppresse ai sensi delle disposizioni del CCNL e convertite in prestazioni di <i>welfare</i> su scelta del dipendente.
5.1	CONVERSIONE DELLE INDENNITÀ IN WELFARE L'erogazione delle indennità soppresse sotto forma di <i>welfare</i> aziendale non risulta in linea con la <i>ratio</i> dell'art. 51 co. 2 e 3 del TUIR (che prevedono specifiche deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spese che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente). Ciò in quanto tale erogazione mira: <ul style="list-style-type: none">• a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete;• e non a consentire l'accesso a beni e servizi di rilevanza sociale alla generalità dei dipendenti.
5.2	REGIME FISCALE L'Agenzia delle Entrate ritiene pertanto che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse ai sensi delle disposizioni del CCNL, convertite in prestazioni di <i>welfare</i> su scelta del dipendente, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. 2 e 3 del TUIR e di conseguenza deve essere assoggettata a IRPEF secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
6	DISTINZIONE TRA CREDITI D'IMPOSTA "INESISTENTI" E CREDITI D'IMPOSTA "NON SPETTANTI" - CHIARIMENTI L'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.7.2025 ha emanato alcune linee guida per distinguere i crediti d'imposta indebitamente compensati "inesi-

	<p>stenti” da quelli “non spettanti”.</p> <p>Inquadrare il credito d'imposta nell'una piuttosto che nell'altra categoria comporta vari effetti, in primo luogo sanzionatori: se si tratta di crediti inesistenti la sanzione è del 70%, mentre se si tratta di crediti non spettanti la sanzione è del 25%.</p> <p>Inoltre, solo per i crediti d'imposta inesistenti l'avviso di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata eseguita la compensazione indebita (per i crediti d'imposta non spettanti, invece, c'è l'ordinario termine dei 5 anni).</p>
6.1	<p>CREDITI D'IMPOSTA NON SPETTANTI</p> <p>Tendenzialmente, i crediti d'imposta non spettanti sono quelli utilizzati in violazione di limiti legali o in assenza di adempimenti previsti dal legislatore.</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre al classico “splafonamento” (credito d'imposta utilizzato in eccesso rispetto al limite annuale dell'art. 34 della L. 388/2000, pari a 2 milioni di euro, oppure al limite annuale di 250.000 euro di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007), riporta i seguenti esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• credito d'imposta utilizzato in un arco temporale minore rispetto a quello previsto dalla legge, ad esempio in due anni anziché in tre;• credito d'imposta compensato per estinguere debiti non previsti dalla legge (talvolta la legge istitutiva del credito d'imposta vieta di compensare, ad esempio, debiti previdenziali con il credito agevolativo, oppure richiede una determinata tipologia di compensazione).
6.2	<p>REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta si ritiene inesistente se mancano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina di riferimento.</p> <p>Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, onde individuare i menzionati requisiti oggettivi e soggettivi, non bisogna fare riferimento a fonti che non hanno valore normativo, come i manuali tecnici non oggetto di esplicito richiamo ad opera delle norme istitutive (leggi o decreti ministeriali).</p> <p>Il credito d'imposta, sempre secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrebbe rientrare nella categoria della non spettanza se <i>“difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell'agevolazione”</i>.</p> <p>Verosimilmente, si tratta del credito d'imposta agevolativo disconosciuto in ragione del carattere non agevolabile della spesa per questioni tecnico-interpretative.</p>
6.3	<p>CREDITO D'IMPOSTA “INVENTATO” NEL MODELLO F24</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che è inesistente il credito d'imposta artificialmente “creato” nel modello F24, che, quindi, non trova riscontro in dichiarazione.</p> <p>Nel sistema antecedente alle modifiche del DLgs. 87/2024, invece, questa tipologia di credito d'imposta, emergendo dalla liquidazione automatica della dichiarazione, era sempre considerato non spettante.</p> <p>Dovrebbe tuttavia restare ferma la procedura di disconoscimento dei crediti d'imposta che emergono dalla liquidazione automatica, la quale prevede l'avviso bonario e la riduzione della sanzione del 25% a un terzo.</p>

	<p>Se, tuttavia, venisse utilizzato l'avviso di recupero il credito d'imposta, alla luce di quanto esposto, sarebbe da qualificarsi come inesistente.</p>
7	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>Nell'ambito dell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.7.2025, relativo ai crediti d'imposta inesistenti e non spettanti, è stato precisato che la certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 23 del DL 73/2022, può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione.</p> <p>In tal caso, viene precisato che sarebbe auspicabile che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia comunicazione all'Amministrazione finanziaria in funzione collaborativa, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.</p>
8	RINUNCE DEI SOCI PERSONE FISICHE A CREDITI RELATIVI A DIVIDENDI - CHIARIMENTI
	<p>Con la risposta a interpello 8.7.2025 n. 182, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di rinuncia a crediti relativi a dividendi da parte di soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa, il valore fiscale del credito non è pari a zero, ma corrisponde al valore nominale dello stesso.</p>
8.1	ESCLUSIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA <p>Pertanto, in applicazione dell'art. 88 co. 4-<i>bis</i> del TUIR (come inserito dall'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015), la rinuncia non si considera sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.</p>
8.2	INCASSO GIURIDICO <p>Inoltre, considerato che la delibera assembleare fa sorgere il diritto di credito dei soci alla distribuzione, i dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e, quindi, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, confermando le precedenti ris. 13.10.2017 n. 124 e risposta a interpello 3.3.2025 n. 59, ha quindi ribadito il proprio orientamento in ordine alla tesi del c.d. incasso giuridico.</p> <p>Per avvalorare le proprie considerazioni, l'Agenzia fa per la prima volta espresso riferimento al diverso orientamento della Cass. 12.6.2023 n. 16595, secondo la quale l'orientamento della prassi ministeriale non trova fondamento con riferimento al regime vigente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Secondo la risposta a interpello 182/2025, la fattispecie in esame, in ragione del fatto che il valore fiscale del credito corrisponde al valore nominale, si differenzia da quella esaminata nella Cass. 16595/2023, in cui la rinuncia al credito (avente per oggetto interessi maturati su un finanziamento erogato alla partecipata) avveniva successivamente all'acquisto del medesimo credito da parte della società rinunciante.</p>

9	SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE - REGIME OPZIONALE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Con il DM 9.7.2025, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.7.2025 n. 164, sono state emanate le disposizioni attuative del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (<i>Tax control framework</i> , TCF), di cui all'art. 7- <i>bis</i> del DLgs. 5.8.2015 n. 128 (inserito dal DLgs. 221/2023 e modificato dal DLgs. 108/2024).
9.1	SOGGETTI INTERESSATI L'opzione per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi dell'art. 7- <i>bis</i> del DLgs. 128/2015: <ul style="list-style-type: none">• può essere esercitata dai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui ai precedenti artt. 3 - 7;• consente di ottenere ai fini sanzionatori benefici analoghi a quelli dell'adempimento collaborativo. Limite di volume di affari o di ricavi Nel 2025 possono quindi esercitare la suddetta opzione i contribuenti che hanno conseguito, in uno dei tre anni precedenti, un volume di affari o di ricavi di almeno 750 milioni di euro, limite che si ridurrà a 500 milioni di euro negli anni 2026-2027 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Possesso della prevista documentazione L'esercizio dell'opzione è inoltre subordinato al possesso della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">• documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa;• strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;• documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;• mappa dei processi aziendali;• mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;• certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
9.2	REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE L'esercizio dell'opzione comporta l'impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale: <ul style="list-style-type: none">• redatto in coerenza alle previste linee guida;• certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere predisposto e certificato, con data certa, anteriormente alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.
9.3	COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

	<p>L'esercizio dell'opzione va effettuato mediante una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando lo specifico modello che sarà approvato con provvedimento della stessa Agenzia;• allegando la suddetta documentazione.
9.4	<p>DURATA E REVOCA DALL'OPZIONE</p> <p>Il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di due periodi d'imposta, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dopo i quali si proroga tacitamente per altri due periodi d'imposta.</p> <p>Per impedire il suddetto tacito rinnovo occorre effettuare una revoca espressa:</p> <ul style="list-style-type: none">• da comunicare all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposito modello dalla stessa approvato;• prima della scadenza del termine di durata biennale.
9.5	<p>EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p> <p>In caso di esercizio dell'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none">• fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;• fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni penali in materia di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del DLgs. 74/2000.
9.6	<p>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO</p> <p>Ove nel periodo di vigenza dell'opzione si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.</p>
9.7	<p>VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, verifica il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione.</p> <p>Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell'opzione, ovvero dell'inosservanza dei previsti doveri, comporta la decadenza dai suddetti benefici sanzionatori, sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono venuti meno i requisiti.</p>

10	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ICI - REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE PER I FAMILIARI DEL POSSESSORE - INCOSTITUZIONALITÀ</p> <p>Con la sentenza 18.7.2025 n. 112, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 (nella versione <i>post</i> modifiche ex art. 1 co. 173 lett. b) della L. 296/2006), recante i requisiti per la qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI.</p> <p>La Consulta ha affermato l'incostituzionalità di tale disposizione nella parte in cui richiedeva che l'immobile fosse utilizzato come dimora abituale non solo dal possessore, ma anche dai suoi familiari.</p>
10.1	<p>QUALIFICA DI "ABITAZIONE PRINCIPALE" AI FINI DELL'ICI</p> <p>Il citato art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 (in vigore fino all'istituzione dell'IMU, con l'art. 8 del DLgs. 23/2011) individuava quale "abitazione principale" ai fini dell'ICI l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal possessore (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale); • e dai suoi familiari. <p>La disposizione aggiungeva che l'abitazione principale si presumeva coincidere, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.</p> <p>Agevolazioni ICI per l'abitazione principale</p> <p>In caso di riscontro della qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il predetto art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 prevedeva una detrazione dall'imposta; • a decorrere dall'anno 1997, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DLgs. 504/92, il Comune poteva deliberare la riduzione fino al 50% dell'ICI dovuta per l'abitazione principale, oppure riconoscere una detrazione di importo maggiorato rispetto a quella prevista <i>ex lege</i> ai sensi del precedente co. 2; • a decorrere dall'anno 2008, l'art. 1 co. 1 del DL 93/2008 ha disposto l'esclusione dall'ICI per le abitazioni principali non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le abitazioni censite nelle predette categorie si applicavano invece le agevolazioni di cui ai due punti precedenti).
10.2	<p>ALLINEAMENTO ALLA PRECEDENTE SENTENZA N. 209/2022 SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'IMU</p> <p>La Corte costituzionale, con la sentenza 18.7.2025 n. 112, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 nella parte in cui stabiliva, ai fini della qualifica di "abitazione principale" per l'ICI, il requisito della dimora abituale riferito anche ai familiari del possessore, anziché al solo possessore.</p> <p>La Consulta richiama le motivazioni della propria precedente sentenza 13.10.2022 n. 209, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità delle norme relative alla qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'IMU ai sensi degli artt. 13 co. 2 del DL 201/2011 e 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019, laddove richiedevano i requisiti di "dimora abituale" e "residenza anagrafica" riferiti anche ai componenti del nucleo familiare del possessore (e non solo al possessore stesso).</p>
10.3	<p>REQUISITI PER L'"ABITAZIONE PRINCIPALE" AI FINI DELL'ICI DOPO L'INTERVENTO DELLA CONSULTA</p> <p>A seguito della sentenza della Corte costituzionale 112/2025, per il riscontro della qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI (con le correlate agevolazioni) diviene</p>

	<p>sufficiente che l'immobile sia utilizzato come dimora abituale del possessore (non rilevando, invece, l'utilizzo come dimora abituale anche da parte dei familiari del possessore stesso).</p> <p>Rilevanza per i giudizi pendenti</p> <p>La sentenza della Corte costituzionale 112/2025 riguarda la previgente disciplina dell'ICI, oggi sostituita dall'IMU.</p> <p>Tuttavia, tale pronuncia assume comunque rilevanza per i giudizi ancora pendenti, che al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono relativi alle annualità di vigenza della disciplina ICI ex art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92;• riguardano la qualifica di "abitazione principale" per l'immobile utilizzato come dimora abituale dal solo possessore (e non dai suoi familiari). <p>Nei predetti giudizi va infatti applicata la disciplina che risulta dalla pronuncia della Consulta (secondo cui, ai fini del riscontro della qualifica di "abitazione principale" per l'ICI, rileva la sola dimora abituale del possessore, e non anche quella dei suoi familiari).</p> <p>Irrelevanza per i c.d. "rapporti esauriti"</p> <p>Resta fermo che la disciplina derivante dall'intervento della Corte costituzionale non può essere fatta valere con riguardo ai cosiddetti "rapporti esauriti", che si riscontrano se il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none">• non ha validamente impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune contestava la qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI;• ha impugnato detto avviso, ma il relativo processo si è già concluso con una sentenza passata in giudicato. <p>Istanza di rimborso</p> <p>Secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria, in caso di versamento tributario divenuto indebito in forza di una sentenza della Corte costituzionale, il termine di cinque anni per chiedere il rimborso del tributo locale ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006 decorre dalla data di versamento.</p> <p>Aderendo a tale orientamento, dunque, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 112/2025 pare comunque precluso il rimborso dell'ICI già versata per le annualità in rilievo.</p>
11	RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2025
	<p>La Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• con la decisione di politica monetaria del 30.1.2025, dal 3,15% al 2,90%, a decorrere dal 5.2.2025;• con la decisione di politica monetaria del 6.3.2025, dal 2,90% al 2,65%, a decorrere dal 12.3.2025;• con la decisione di politica monetaria del 17.4.2025, dal 2,65% al 2,40%, a decorrere dal 23.4.2025;• con la decisione di politica monetaria del 5.6.2025, dal 2,40% al 2,15%, a decorrere dall'11.6.2025.

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,15% rileva per il secondo semestre 2025, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 14.7.2025 n. 161.

In relazione al periodo dall'1.7.2025 al 31.12.2025, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 10,15% (2,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "*Jobs Act* dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

20.8.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025.
20.8.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025.
20.8.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività;• del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono</p>

		<p>beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 22.7.2025 - 20.8.2025.</p>

		Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2025	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
20.8.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di luglio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

		<ul style="list-style-type: none">• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
20.8.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2025;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2025	Versamento IVA secondo trimestre 2025	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2025;• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione del-l'1% a titolo di interessi. <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2025, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2025	Versamento IVA secondo trimestre 2025	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2025;• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2025, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p>

20.8.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2025;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025 non supera 100 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2025 non è di almeno 500 euro.</p>
20.8.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2025.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
20.8.2025	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <ul style="list-style-type: none">• dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025;• con applicazione dei previsti interessi.
25.8.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di luglio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi al mese di luglio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>

29.8.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 28.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 28.10.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.9.2025, in quanto il 28.9.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.9.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.
31.8.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
1.9.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.9.2025	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

		<p>solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2024;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.9.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
1.9.2025	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
1.9.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro l'1.9.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
1.9.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il</p>

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

		modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
--	--	---